

Prot. DC2020SPM038

Milano, 16/04/2020

Att. A tutti gli Organismi di Certificazione accreditati schemi PRS, PRD volontario, schemi energia

**Oggetto: Dipartimento DC - Circolare Informativa N° 8/2020
Sintesi e chiarimenti delle disposizioni a seguito dell'emergenza sanitaria da Coronavirus relative alle valutazioni di conformità secondo UNI EN ISO/IEC 17024 e altri schemi.**

Facendo riferimento alla circolare tecnica DC N°06/2020 del 17/03/2020 che, sostituendo Circolare tecnica DC N°02/2020 ed integrando la DC N°04/2020, fornisce indicazioni specifiche anche per le certificazioni in ambito volontario e regolamentato, e a seguito di numerose richieste di chiarimento pervenute nei giorni scorsi, ACCREDIA ha elaborato alcune tabelle di sintesi e chiarimento in riferimento alle valutazioni di conformità secondo le seguenti norme e schemi.

UNI EN ISO/IEC 17024 con indicazioni specifiche relative a:

- Schemi volontari;
- Schema Fgas Persone;
- Schema certificazione e accreditamento EGE;
- Schema di certificazione dei Professionisti della Security (UNI 10459).

UNI EN ISO/IEC 17065 con indicazioni specifiche relative a:

- Schemi di Certificazione di prodotto, servizio, processo in ambito volontario;
- Schema Fgas Imprese;
- Schema certificazione e accreditamento ESCo;
- Schema di certificazione degli Istituti di vigilanza (UNI 10891 e EN 50518).

UNI EN ISO/IEC 17021 con indicazioni specifiche relative a:

- Schema certificazione e accreditamento SGE.

Restando in attesa di un Vostro riscontro, Vi porgiamo cordiali saluti.

Dott. Emanuele Riva
Direttore Dipartimento
Certificazione e Ispezione



**Tabelle di sintesi delle disposizioni a seguito dell'emergenza sanitaria da Coronavirus
relative alle valutazioni di conformità secondo UNI EN ISO/IEC 17024**

	Nuova Certificazione	Sorveglianza	Rinnovo
Tutti gli schemi di Certificazione del personale non specificati in seguito	<p>E' possibile svolgere gli esami in remoto in conformità a quanto previsto al RG-01-02 punto 2.2.4.</p> <p>Il CAB dovrà mantenere e rendere disponibile ad ACCREDIA: - l'elenco delle certificazioni svolte in remoto con le relative evidenze giustificative; - le procedure/istruzioni per l'esecuzione di esami da remoto; - le evidenze e registrazioni a supporto delle procedure/istruzioni impartite necessarie a garantire l'efficacia, l'equità, la validità e l'affidabilità dell'esame.</p> <p>Il CAB dovrà mantenere registrazioni della prova orale che potrà essere svolta tramite video chiamata "in diretta" assicurando il rispetto delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 emanate dal Governo e dalla Autorità locali.</p> <p>Dovrà essere fornita idonea informativa al trattamento all'interessato da parte del CAB indicando che i dati potranno essere trasferiti ad ACCREDIA. L'informativa deve riportare quanto previsto dal GDPR.</p> <p>rif. Circolare Tecnica N.6/2020 del 17-03-2020</p>	<p>Per i certificati con periodicità di mantenimento annuale compresa nel periodo in cui perdura l'emergenza sanitaria (ossia dal 25 febbraio alla data che verrà comunicata) a fronte di impossibilità di svolgere la sorveglianza, la scadenza può essere posticipata di 6 mesi (rispetto alla scadenza annuale del mantenimento) senza che vi sia una perdita di validità dei certificati emessi.</p>	<p>E' possibile svolgere gli esami in remoto come descritto nella casella "Nuova certificazione".</p> <p>Per i certificati con scadenza compresa nel periodo in cui perdura l'emergenza sanitaria (ossia dal 25 febbraio alla data che verrà comunicata) a fronte di impossibilità di svolgere il rinnovo in remoto, la scadenza può essere posticipata di 6 mesi (rispetto alla scadenza annuale del mantenimento) senza che vi sia una perdita di validità dei certificati emessi.</p>
Gli schemi di Certificazione del personale il cui esame prevede una prova pratica	<p>I CAB sono invitati a posticipare tutte le attività di nuova certificazione delle persone che prevedono una prova pratica fino al perdurare dell'emergenza sanitaria.</p> <p>Qualora il CAB intenda procedere ad eseguire prove pratiche di esami di certificazione da remoto dovranno essere rese disponibili ad Accredia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Procedure/istruzioni per l'esecuzione di esami da remoto; 2. Evidenze e registrazioni a supporto delle procedure/istruzioni impartite necessarie a garantire l'efficacia, l'equità, la validità e l'affidabilità dell'esame e nello specifico della prova pratica (compresi materiali, attrezzature, strumentazione, ecc...) 	<p>Per i certificati con periodicità di mantenimento annuale compresa nel periodo in cui perdura l'emergenza sanitaria (ossia dal 25 febbraio alla data che verrà comunicata) a fronte di impossibilità di svolgere la sorveglianza, la scadenza può essere posticipata di 6 mesi (rispetto alla scadenza annuale del mantenimento) senza che vi sia una perdita di validità dei certificati emessi</p>	<p>E' possibile svolgere gli esami in remoto come descritto nella casella "Nuova certificazione".</p> <p>Nel caso in cui si proceda con l'esame da remoto, le attività di valutazione devono essere completate prima della scadenza del certificato. Non è possibile rinnovare il certificato a fronte di un esame parziale.</p> <p>Per i certificati con scadenza compresa nel periodo in cui perdura l'emergenza</p>

			sanitaria (ossia dal 25 febbraio alla data che verrà comunicata) a fronte di impossibilità di svolgere il rinnovo in remoto, la scadenza può essere posticipata di 6 mesi (rispetto alla scadenza annuale del mantenimento) senza che vi sia una perdita di validità dei certificati emessi.
--	--	--	--

	Nuova Certificazione	Sorveglianza	Rinnovo
Schema Fgas Persona	<p><u>I CAB sono invitati a posticipare tutte le attività di nuova certificazione delle persone relative allo schema Fgas, fino al perdurare dell'emergenza sanitaria.</u></p> <p>Tuttavia, nei casi di comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza e nei limiti indicati dai provvedimenti applicabili già richiamati, è possibile effettuare in remoto anche gli esami di certificazione delle persone fisiche con le seguenti precisazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> il CAB dovrà mantenere, rendendolo disponibile ad ACCREDIA, un elenco delle certificazioni svolte in remoto con le relative evidenze giustificative (ad esempio, le istanze già presentate per le richieste di certificazione); il CAB dovrà mantenere registrazioni della prova pratica che potrà essere svolta tramite video chiamata "in diretta" in cui il candidato effettuerà le prove richieste dall'esaminatore su di un impianto a cui può accedere assicurando il rispetto dei DPCM 8 marzo 2020, DPCM 9 marzo 2020, DPCM 11 marzo e DPCM 22 marzo 2020 e delle altre misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 emanate dal Governo e dalla Autorità locali. <p>rif. Circolare Tecnica N.10/2020 del 24-03-2020</p>	<p>Si applicano le regole previste dallo schema Fgas Persone (esame documentale).</p> <p>Per i certificati la cui scadenza annuale per il mantenimento è compresa tra il 31 gennaio 2020 e 15 aprile 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> se la persona fisica è impossibilitata a inviare la documentazione entro la scadenza annuale del certificato, può inviarla fino al 15 giugno 2020; se entro il 15 giugno non perviene tutta la documentazione, il CAB sospenderà la certificazione il 16 giugno 2020. <p>Il CAB deve provvedere alla riattivazione dei certificati, con scadenza annuale compresa nel periodo sopraindicato, eventualmente già sospesi</p> <p>Rif. Circolare MATTM n. 20460 del 23/03/2020 Circolare Tecnica N.10/2020 del 24-03-2020</p>	<p>Non applicabile (Le prime certificazioni scadranno nel 2023)</p>
Valutatore immobiliare (UNI 11558)	<p>E' possibile svolgere gli esami in remoto in conformità a quanto previsto al RG-01-02 punto 2.2.4.</p> <p>Il CAB dovrà mantenere e rendere disponibile ad ACCREDIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'elenco delle certificazioni svolte in remoto con le relative evidenze giustificative; - le procedure/istruzioni per l'esecuzione di esami da remoto; - le evidenze e registrazioni a supporto delle procedure/istruzioni impartite necessarie a garantire l'efficacia, l'equità, la validità e l'affidabilità dell'esame. <p>Il CAB dovrà mantenere registrazioni delle prove che potranno essere svolte tramite video chiamata "in diretta" assicurando il rispetto delle misure in materia di contenimento e gestione</p>	<p>Per i certificati con periodicità di mantenimento annuale compresa nel periodo in cui perdura l'emergenza sanitaria (ossia dal 25 febbraio alla data che verrà comunicata) a fronte di impossibilità di svolgere la sorveglianza, la scadenza può essere posticipata di 6 mesi (rispetto alla scadenza annuale del mantenimento) senza che vi sia una perdita di validità dei certificati emessi.</p>	<p>E' possibile svolgere gli esami in remoto come descritto nella casella "Nuova certificazione".</p> <p>Per i certificati con scadenza compresa nel periodo in cui perdura l'emergenza sanitaria (ossia dal 25 febbraio alla data che verrà comunicata) a fronte di impossibilità di svolgere il rinnovo in remoto, la scadenza può essere posticipata di 6 mesi (rispetto alla scadenza annuale del mantenimento) senza che vi sia una perdita di validità dei certificati</p>

	<p>dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 emanate dal Governo e dalla Autorità locali.</p> <p>Il testo sottolineato di seguito non è quindi applicabile: "Nella commissione d'esame deve essere presente almeno una persona con competenza tecnica specifica nel settore della valutazione immobiliare. Tale commissario deve essere sempre presente presso la sede degli esami per tutta la durata della sessione degli esami stessi."</p> <p>Dovrà essere fornita idonea informativa al trattamento all'interessato da parte del CAB indicando che i dati potranno essere trasferiti ad ACCREDIA. L'informativa deve riportare quanto previsto dal GDPR.</p> <p>rif. Circolare Tecnica N.6/2020 del 17-03-2020</p>		emessi.
<p>Profili Privacy (UNI 11697 e PdR 66)</p>	<p>E' possibile svolgere gli esami in remoto in conformità a quanto previsto al RG-01-02 punto 2.2.4.</p> <p>Il CAB dovrà mantenere e rendere disponibile ad ACCREDIA: - l'elenco delle certificazioni svolte in remoto con le relative evidenze giustificative; - le procedure/istruzioni per l'esecuzione di esami da remoto; - le evidenze e registrazioni a supporto delle procedure/istruzioni impartite necessarie a garantire l'efficacia, l'equità, la validità e l'affidabilità dell'esame.</p> <p>Il testo sottolineato di seguito non è quindi applicabile: "Durante lo svolgimento dell'esame i due esaminatori devono essere contemporaneamente presenti alla sessione d'esame. Almeno uno degli esaminatori deve essere fisicamente in presenza del candidato, mentre l'altro potrà essere presente in contemporanea, ma "da remoto", con l'uso di tecnologie IT. Non sono ammessi collegamenti solo telefonici."</p> <p>Il CAB dovrà mantenere registrazioni delle prove che potranno essere svolta tramite video chiamata "in diretta" assicurando il rispetto delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 emanate dal Governo e dalla Autorità locali.</p> <p>Dovrà essere fornita idonea informativa al trattamento all'interessato da parte del CAB indicando che i dati potranno essere trasferiti ad ACCREDIA. L'informativa deve riportare quanto previsto dal GDPR.</p> <p>rif. Circolare Tecnica N.6/2020 del 17-03-2020</p>	<p>Per i certificati con periodicità di mantenimento annuale compresa nel periodo in cui perdura l'emergenza sanitaria (ossia dal 25 febbraio alla data che verrà comunicata) a fronte di impossibilità di svolgere la sorveglianza, la scadenza può essere posticipata di 6 mesi (rispetto alla scadenza annuale del mantenimento) senza che vi sia una perdita di validità dei certificati emessi</p>	<p>E' possibile svolgere gli esami in remoto come descritto nella casella "Nuova certificazione".</p> <p>Per i certificati con scadenza compresa nel periodo in cui perdura l'emergenza sanitaria (ossia dal 25 febbraio alla data che verrà comunicata) a fronte di impossibilità di svolgere il rinnovo, la scadenza può essere posticipata di 6 mesi (rispetto alla scadenza annuale del mantenimento) senza che vi sia una perdita di validità dei certificati emessi.</p>

	Nuova Certificazione	Sorveglianza	Rinnovo
Figure professionali quali saldatori, brasatori e tecnici affini, nonché tecnici PND (sia in ambito industriale che civile)	<p>E' possibile svolgere gli esami in remoto in conformità a quanto previsto al RG-01-02 punto 2.2.4.</p> <p>Il CAB dovrà mantenere e rendere disponibile ad ACCREDIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'esito della verifica di fattibilità della sessione d'esame svolta da remoto; - l'elenco delle certificazioni svolte in remoto; - le procedure/istruzioni per l'esecuzione di esami da remoto; - le evidenze e registrazioni a supporto delle procedure/istruzioni impartite necessarie a garantire l'efficacia, l'equità, la validità e l'affidabilità dell'esame. <p>Nello specifico, l'Organismo dovrà impegnarsi nel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunicare contrattualmente al cliente (anche a mezzo di specifici addendum) le modalità di esecuzione dell'esame da remoto; • in nessun caso sarà possibile eseguire da remoto esame visivo VT (visual testing) - ove applicabile. L'Organismo dovrà comunicare contrattualmente al cliente che l'esito della sessione di esame è strettamente vincolato al superamento del VT che sarà eseguito dal laboratorio incaricato dei test; • registrare e conservare le sessioni di esame da remoto che potranno essere rese disponibili ad Accredia in fase di audit. <p>La registrazione è un trattamento di dati personali dei soggetti la cui immagine o voce è salvata nei video, dovrà pertanto avere le caratteristiche di identificazione del soggetto sottoposto ad esame. Dovrà essere fornita idonea informativa al trattamento all'interessato da parte del CAB indicando che i dati potranno essere trasferiti ad ACCREDIA. L'informativa deve riportare quanto previsto dal GDPR; i video saranno conservati per il ciclo di accreditamento con adeguate misure di sicurezza.</p> <p>rif. Circolare Tecnica N.6/2020 del 17-03-2020</p>	Non applicabile	<p>E' possibile svolgere gli esami in remoto come descritto nella casella "Nuova certificazione".</p> <p>Per i certificati con scadenza compresa nel periodo in cui perdura l'emergenza sanitaria (ossia dal 25 febbraio alla data che verrà comunicata) a fronte di impossibilità di svolgere il rinnovo, la scadenza può essere posticipata di 6 mesi (rispetto alla scadenza annuale del mantenimento) senza che vi sia una perdita di validità dei certificati emessi.</p>
Professionisti della Security UNI 10459 (schema cogente)	<p>Non è possibile eseguire esami in modalità da remoto, salvo diverso avviso, che dovesse pervenire successivamente, da parte del Ministero dell'Interno.</p> <p>rif. Circolare Tecnica N.6/2020 del 17-03-2020</p>	<p>Per i certificati con periodicità di mantenimento annuale compresa nel periodo in cui perdura l'emergenza sanitaria (ossia dal 25 febbraio alla data che verrà comunicata) a fronte di impossibilità di svolgere la sorveglianza, la scadenza può essere posticipata di 6 mesi (rispetto alla scadenza annuale del mantenimento) senza che vi sia una perdita di validità dei certificati emessi.</p>	<p>Per i certificati con scadenza compresa nel periodo in cui perdura l'emergenza sanitaria (ossia dal 25 febbraio alla data che verrà comunicata) a fronte di impossibilità di svolgere il rinnovo, la scadenza può essere posticipata di 6 mesi (rispetto alla scadenza annuale del mantenimento) senza che vi sia una perdita di validità dei certificati emessi.</p>

	Nuova Certificazione	Sorveglianza	Rinnovo
EGE	<p>E' possibile svolgere gli esami in remoto in conformità a quanto previsto al RG-01-02 punto 2.2.4.</p> <p>Il CAB dovrà mantenere e rendere disponibile ad ACCREDIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'elenco delle certificazioni svolte in remoto con le relative evidenze giustificative; - le procedure/istruzioni per l'esecuzione di esami da remoto; - le evidenze e registrazioni a supporto delle procedure/istruzioni impartite necessarie a garantire l'efficacia, l'equità, la validità e l'affidabilità dell'esame. <p>Il CAB dovrà mantenere registrazioni della prova orale che potrà essere svolta tramite video chiamata "in diretta" assicurando il rispetto delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 emanate dal Governo e dalla Autorità locali.</p> <p>Dovrà essere fornita idonea informativa al trattamento all'interessato da parte del CAB indicando che i dati potranno essere trasferiti ad ACCREDIA. L'informativa deve riportare quanto previsto dal GDPR.</p> <p>rif. Circolare Tecnica N.6/2020 del 17-03-2020</p>	<p>Per i certificati con periodicità di mantenimento annuale compresa nel periodo in cui perdura l'emergenza sanitaria (ossia dal 25 febbraio alla data che verrà comunicata) a fronte di impossibilità di svolgere la sorveglianza, la scadenza può essere posticipata di 6 mesi (rispetto alla scadenza annuale del mantenimento) senza che vi sia una perdita di validità dei certificati emessi.</p>	<p>Per i certificati con scadenza compresa nel periodo in cui perdura l'emergenza sanitaria (ossia dal 25 febbraio alla data che verrà comunicata) a fronte di impossibilità di svolgere il rinnovo, la scadenza può essere posticipata di 6 mesi (rispetto alla scadenza annuale del mantenimento) senza che vi sia una perdita di validità dei certificati emessi.</p>

Tabelle di sintesi delle disposizioni a seguito dell'emergenza sanitaria da Coronavirus relative alle valutazioni di conformità secondo UNI EN ISO/IEC 17065 (esclusi schemi Food e Notificati)

	Nuova Certificazione	Sorveglianza	Rinnovo
Tutti gli schemi di Certificazione di prodotto, servizio, processo in ambito volontario non specificati in seguito	<p>È possibile svolgere audit in remoto assicurando la medesima efficacia, equità, validità e affidabilità di una verifica on-site (documentata analisi di fattibilità). È possibile gestire le attività di campionamento e assistere alle prove in remoto. Ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Campionamento effettuato dall'azienda su indicazione dell'ispettore o con laboratorio incaricato al campionamento in collegamento in remoto (in ogni caso, è preferibile rimandare il campionamento alla prima sorveglianza utile); • Prove on site: Prove effettuate dall'operatore dell'azienda in collegamento in remoto con l'ispettore che assiste ad esse come se fosse on-site; • Per schemi di pertinenza al settore welding, in nessun caso è ammessa l'esecuzione di Visual Testing (VT) da remoto <p>rif. Circolare Tecnica N.6/2020 del 17-03-2020</p>	<p>E' possibile svolgere le verifiche di sorveglianza in remoto come descritto nella casella "Nuova certificazione".</p> <p>Per i certificati con periodicità di mantenimento annuale compresa nel periodo in cui perdura l'emergenza sanitaria (ossia dal 25 febbraio alla data che verrà comunicata) a fronte di impossibilità di svolgere audit di sorveglianza da remoto, la scadenza della sorveglianza può essere posticipata di 6 mesi senza che vi sia una perdita di validità dei certificati emessi.</p>	<p>E' possibile svolgere le verifiche di rinnovo in remoto come descritto nella casella "Nuova certificazione".</p> <p>Per i certificati con scadenza compresa nel periodo in cui perdura l'emergenza sanitaria (ossia dal 25 febbraio alla data che verrà comunicata) a fronte di impossibilità di svolgere audit di rinnovo da remoto, la scadenza può essere posticipata di 6 mesi senza che vi sia una perdita di validità dei certificati emessi.</p>
Schema Fgas Imprese	<p>E' possibile svolgere le attività di nuova certificazione in remoto con le seguenti specificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il CAB dovrà mantenere, rendendolo disponibile ad ACCREDIA, un elenco delle certificazioni/rinnovi svolti in remoto con le relative evidenze giustificative; - Nelle registrazioni di tali attività svolte in remoto, il CAB dovrà garantire di avere adeguate evidenze circa il soddisfacimento dei requisiti di servizio (con particolare attenzione alle attrezzature/strumenti e alla relativa conferma metrologica). - Il CAB si impegna ad effettuare, durante la prima verifica di sorveglianza, la verifica ispettiva presso un'unità locale dell'impresa come previsto alla voce "Programmazione della verifica" dello Schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle imprese che svolgono le attività di cui al Regolamento (CE) n. 304/2008 e al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, approvato con decreto Direttoriale il 29.01.2019. <p>rif. Circolare Tecnica N.6/2020 del 17-03-2020</p>	<p>Si applicano le regole previste dallo schema Fgas Impresa (esame documentale).</p> <p>Per i certificati la cui scadenza annuale per il mantenimento è compresa tra il 31 gennaio 2020 e 15 aprile 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se l'impresa è impossibilitata a inviare la documentazione entro la scadenza annuale del certificato, può inviarla fino al 15 giugno 2020; - se entro il 15 giugno non perviene tutta la documentazione, il CAB sospenderà la certificazione il 16 giugno 2020. <p>Il CAB deve provvedere alla riattivazione dei certificati, con scadenza annuale compresa nel periodo sopraindicato, eventualmente già sospesi.</p> <p>Rif. Circolare MATTM n. 20460 del 23/03/2020 Circolare Tecnica N.10/2020</p>	<p>E' possibile svolgere le attività di rinnovo delle certificazioni in remoto con le seguenti specificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il CAB dovrà mantenere, rendendolo disponibile ad ACCREDIA, un elenco delle certificazioni/rinnovi svolti in remoto con le relative evidenze giustificative (ad esempio, le istanze presentate per le richieste di rinnovo pervenute almeno 60 giorni prima della scadenza del certificato). - Nelle registrazioni di tali attività svolte in remoto, il CAB dovrà garantire di avere adeguate evidenze circa il soddisfacimento dei requisiti di servizio (con particolare attenzione alle attrezzature/strumenti e alla relativa conferma metrologica). - Il CAB si impegna ad effettuare, durante la prima verifica di sorveglianza, la verifica ispettiva presso un'unità locale dell'impresa come previsto alla voce "Rinnovo" dello Schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle imprese che svolgono le attività di cui al Regolamento (CE) n. 304/2008 e al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, approvato con decreto Direttoriale il 29.01.2019. <p>rif. Circolare Tecnica N.6/2020 del 17-03-</p>

		del 24-03-2020	2020 Nel caso l'impresa sia impossibilitata a svolgere la verifica di rinnovo, i certificati rilasciati in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile resteranno validi fino al 15 giugno. In ogni caso, al fine di rendere valida l'estensione delle certificazioni, gli Organismi di certificazione accreditati e designati provvederanno, previo accesso alla loro pagina riservata su www.fgas.it , a prorogare fino al 15 giugno le date dei certificati da loro emessi. Qualora non fosse possibile svolgere il rinnovo della certificazione entro la scadenza prorogata, il 16 giugno il certificato non rinnovato scadrà. L'impresa dovrà pertanto intraprendere una nuova verifica di certificazione. Rif. Circolare MATTM n. 20460 del 23/03/2020 Circolare Tecnica N.10/2020 del 24-03-2020 Es: certificato con scadenza 10 aprile 2020. Il CAB deve prorogare sul Registro Telematico la scadenza del certificato fino al 15 giugno. (Questa operazione, gratuita, deve essere fatta a prescindere dell'eventuale pianificazione della verifica) Il CAB ha tempo fino al 15 giugno per rinnovare la certificazione. Può fare la verifica di rinnovo in qualsiasi momento senza dover necessariamente aspettare giugno. Il certificato rinnovato conserva la data di emissione (11 aprile 2015) e di scadenza (10 aprile 2025).
ESCO	<p>E' possibile condurre parte della verifica in remoto presso la ESCO in cui deve essere disponibile almeno un contratto a garanzia di risultato attivo (finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica) grazie al quale si dimostri di aver conseguito almeno un primo ciclo di miglioramento ai sensi dell'Appendice A della norma 11352:2014. Indipendentemente dalle forme contrattuali, deve essere stato svolto dalla ESCO un primo ciclo di attività dalla 4.2. a) alla 4.2. k) della norma 11352:2014 che dimostri il miglioramento dell'efficienza energetica.</p> <p>E' possibile posticipare il sopralluogo presso il cliente del contratto a garanzia di risultato di 6 mesi rispetto alla verifica svolta in remoto</p> <p>Con l'effettuazione della verifica in remoto sarà però possibile assumere già da subito una decisione sul certificato (rilascio della certificazione), sebbene la verifica sia stata parziale. rif. Circolare Tecnica N.6/2020 del 17-03-2020</p>	<p>Qualora non sia disponibile un nuovo contratto EPC, vista la conoscenza e la valutazione pregressa del contratto, è possibile effettuare l'audit completamente in remoto con un focus sulla verifica dei requisiti e delle capacità di cui all'appendice A e del continuo conseguimento dei cicli di miglioramento del contratto EPC campionato in precedenza.</p> <p>E' possibile quindi demandare al successivo audit, la verifica on site dei processi realizzativi.</p>	<p>Nel caso in cui durante il ciclo di certificazione non sia stato verificato un secondo contratto EPC, è possibile condurre parte della verifica in remoto presso la ESCO in cui deve essere disponibile almeno un contratto a garanzia di risultato attivo, diverso da quello già verificato in precedenza, (finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica) e grazie al quale si dimostri di aver conseguito almeno un primo ciclo di miglioramento ai sensi dell'Appendice A della norma 11352:2014. Indipendentemente dalle forme contrattuali, deve essere stato svolto un primo ciclo di attività dalla 4.2. a) alla 4.2. k) della norma 11352:2014 che dimostri il miglioramento dell'efficienza energetica.</p> <p>È possibile posticipare il sopralluogo presso il</p>

		<p>Nel caso sia presente un nuovo contratto EPC, è possibile posticipare il sopralluogo presso il cliente del contratto a garanzia di risultato di 6 mesi rispetto alla verifica di sorveglianza svolta in remoto.</p>	<p>cliente, del contratto a garanzia di risultato di 6 mesi rispetto alla verifica svolta in remoto.</p> <p>Con l'effettuazione della verifica in remoto sarà però possibile assumere già da subito una decisione sul certificato (rinnovo della certificazione), sebbene la verifica sia stata parziale.</p> <p>Qualora non sia possibile effettuare la verifica in remoto, per i certificati con scadenza compresa nel periodo in cui perdura l'emergenza sanitaria (ossia dal 25 febbraio alla data che verrà comunicata) a fronte di impossibilità di svolgere il rinnovo, la scadenza può essere posticipata di 6 mesi (rispetto alla scadenza annuale del mantenimento) senza che vi sia una perdita di validità dei certificati emessi.</p>
--	--	--	--

	Nuova Certificazione	Sorveglianza	Rinnovo
Schema Vigilanza (UNI 10891 e EN 50518)	<p>È possibile svolgere le attività di nuova certificazione in remoto con le seguenti prescrizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. aso per caso, dovrà essere valutata in forma documentata la fattibilità dell'attività al fine di assicurare la medesima efficacia, equità, validità e affidabilità di una verifica on-site: osservazione diretta dei servizi campionati, intervista al Titolare di Licenza, alle figure apicali dell'IdV e alle GPG, accesso allo ARC, registrazione delle evidenze oggettive richieste, etc. 2. 'esecuzione dell'audit da remoto dovrà essere comunicata formalmente all'IdV nel piano di audit. 3. estano valide le prescrizioni del Disciplinare del Capo della Polizia in merito all'esecuzione di verifiche di Stage 1 e di Stage 2. 4. 'OdCI, nel mantenere gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 6 comma 7 del DM 115/2014 e artt. 10 All. A, e 7 All. B al Disciplinare del Capo della Polizia verso le Prefetture competenti ed il Ministero dell'Interno, comunicherà altresì l'erogazione da remoto dell'audit. 5. 'esecuzione di audit da remoto dovrà essere gestita in conformità alle prescrizioni del vigente Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 	<p>È possibile svolgere le attività di sorveglianza in remoto con le seguenti prescrizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. aso per caso, dovrà essere valutata in forma documentata la fattibilità dell'attività al fine di assicurare la medesima efficacia, equità, validità e affidabilità di una verifica on-site: osservazione diretta dei servizi campionati, intervista al Titolare di Licenza, alle figure apicali dell'IdV e alle GPG, accesso allo ARC, registrazione delle evidenze oggettive richieste, etc. 2. 'esecuzione dell'audit da remoto dovrà essere comunicata formalmente all'IdV nel piano di audit. 3. 'audit da remoto dovrà essere completo, non sono ammesse verifiche parziali, al fine di rispettare, nei limiti del possibile, le frequenze di verifica imposte dall'art. 6 comma 3 del DM 115/2014. 4. eventuali deroghe concesse dal 21 febbraio u.s. in merito all'annullamento/riplanificazione di audit di sorveglianza dovranno essere riviste in considerazione della Circolare 7/2020. 5. 'OdCI, nel mantenere gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 6 comma 7 del DM 115/2014 e artt. 10 All. A, e 7 All. B al Disciplinare del Capo della Polizia verso le Prefetture competenti ed il Ministero dell'Interno, comunicherà altresì l'erogazione da 	<p>È possibile svolgere le attività di rinnovo in remoto con le seguenti prescrizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. aso per caso, dovrà essere valutata in forma documentata la fattibilità dell'attività al fine di assicurare la medesima efficacia, equità, validità e affidabilità di una verifica on-site: osservazione diretta dei servizi campionati, intervista al Titolare di Licenza, alle figure apicali dell'IdV e alle GPG, accesso allo ARC, registrazione delle evidenze oggettive richieste, etc. 2. 'esecuzione dell'audit da remoto dovrà essere comunicata formalmente all'IdV nel piano di audit. 3. 'audit da remoto dovrà essere completo, non sono ammesse verifiche parziali. 4. eventuali deroghe concesse dal 21 febbraio u.s. in merito all'annullamento/riplanificazione di audit di sorveglianza dovranno essere riviste in considerazione della Circolare 7/2020. 5. 'OdCI, nel mantenere gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 6 comma 7 del DM 115/2014 e artt. 10 All. A, e 7 All. B al Disciplinare del Capo della Polizia verso le Prefetture competenti ed il Ministero dell'Interno, comunicherà altresì l'erogazione da remoto dell'audit. 6.

	rif. Circolare Tecnica N.7/2020 del 19-03-2020	remoto dell'audit. 6. 'esecuzione di audit da remoto dovrà essere gestita in conformità alle prescrizioni del vigente Regolamento UE 2016/679 (GDPR). rif. Circolare Tecnica N.7/2020 del 19-03-2020	el caso in cui l'esito della valutazione di fattibilità di audit di rinnovo da remoto sia negativo, l'OdCI dovrà comunicare all'IdV la proroga di scadenza del certificato che non potrà superare il periodo sancito dall'art. 103 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18. (15 giugno 2020). La proroga dovrà essere comunicata alla competente Prefettura, al Ministero dell'Interno e ad Accredia unitamente alle motivazioni. 7. 'esecuzione di audit da remoto dovrà essere gestita in conformità alle prescrizioni del vigente Regolamento UE 2016/679 (GDPR). rif. Circolare Tecnica N.7/2020 del 19-03-2020
N.B: L'art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sospende di fatto gli atti emessi da enti pubblici e pubblica amministrazione sino al 15 giugno (es.: rinnovi, estensioni, modifiche di Licenza ex art. 134 del TULPS, DURC, Casellari, etc.)			

Tabelle di sintesi delle disposizioni a seguito dell'emergenza sanitaria da Coronavirus relative alle valutazioni di conformità per lo schema SGE

	Nuova Certificazione	Sorveglianza	Rinnovo
SGE	<p>E' possibile condurre parte della verifica iniziale in remoto e posticipare la verifica diretta dei processi realizzativi on site (es: sopralluogo in stabilimento o sugli impianti, verifica delle attività operative in sito) di 6 mesi rispetto alla verifica svolta in remoto.</p> <p>Con l'effettuazione della verifica in remoto sarà però possibile assumere già da subito una decisione sul certificato (es: rilascio della certificazione), sebbene la verifica sia stata parziale.</p>	<p>Vista la conoscenza e la valutazione pregressa dell'azienda, sarà sempre possibile effettuare l'audit completamente in remoto con un focus sui processi gestionali ed un campionamento documentale delle attività, rimandando al successivo audit, la verifica on site dei processi realizzativi.</p>	<p>E' possibile condurre parte della verifica di rinnovo in remoto e posticipare la verifica diretta dei processi realizzativi on site (es: sopralluogo in stabilimento o sugli impianti, verifica delle attività operative in sito) di 6 mesi rispetto alla verifica svolta in remoto.</p> <p>Con l'effettuazione della verifica in remoto sarà però possibile assumere già da subito una decisione sul certificato (es: rilascio della certificazione), sebbene la verifica sia stata parziale.</p> <p>Qualora non sia possibile effettuare la verifica in remoto, per i certificati con scadenza compresa nel periodo in cui perdura l'emergenza sanitaria (ossia dal 25 febbraio alla data che verrà comunicata) a fronte di impossibilità di svolgere il rinnovo, la scadenza può essere posticipata di 6 mesi (rispetto alla scadenza annuale del mantenimento) senza che vi sia una perdita di validità dei certificati emessi.</p>